

COMUNE DI SONCINO

***REGOLAMENTO INERENTE L'ISTITUZIONE
DEL
REGISTRO COMUNALE
DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE***

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI COMUNALI

INDICE

Art. 1 Istituzione del Registro Comunale delle libere forme associative

Art. 2 Condizioni per l'iscrizione al Registro

Art. 3 Iscrizione e cancellazione dal Registro

Art. 4 Ricorso

Art. 5 Rinnovo dell'iscrizione

Art. 6 Pubblicità del Registro

Art. 7 Accesso all'informazione

Art. 8 Forme di sostegno

Art. 9 Agevolazioni

Art. 10 Norme finali

Art. 1
Istituzione del Registro Comunale delle libere forme associative

1. Il Comune di Soncino, in attuazione del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” nel testo modificato dalla Legge n. 15/2005 e dell’art. 12 dello Statuto Comunale, al fine di conoscere e di valorizzare le libere forme associative mediante la loro partecipazione ed il loro coinvolgimento a servizio della collettività, istituisce il “Registro Comunale delle libere forme associative”, di seguito denominato Registro.
2. Il Registro è conservato presso la Segreteria del Comune.

Art. 2
Condizioni per l’iscrizione al Registro

1. Nel Registro sono iscritte tutte le forme associative e le cooperative sociali non aventi fini di lucro, legalmente costituite, aventi sede e effettivamente operanti nel territorio comunale da almeno cinque anni, nello specifico settore operativo statutariamente previsto e/o indicato nell’atto costitutivo.
In particolare:
 - a) le libere forme associative riconosciute a livello nazionale o iscritte ai registri regionali previsti dalla normativa vigente
 - b) le altre forme associative che abbiano sede nel territorio comunale
 - c) le cooperative sociali locali
2. Per l’iscrizione, ogni libera forma associativa dovrà presentare al Sindaco una dichiarazione in carta semplice, firmata dal legale rappresentante, nella quale dovranno essere indicati:
 - a) la denominazione ovvero la ragione sociale, l’indirizzo, la natura giuridica ed eventualmente la sigla e il codice fiscale
 - b) il legale rappresentante ed il suo codice fiscale(in mancanza di uno proprio dell’associazione) e un eventuale altro referente locale
 - c) l’assenza di fini di lucro, l’oggetto e le finalità sociali
 - d) l’anno di inizio dell’attività nel territorio comunale
 - e) il curriculum di manifestazioni effettuate con scadenze regolari e continuative secondo le previsioni statutarie
 - f) il numero dei soci o degli aderenti
 - g) le eventuali attività di pubblica utilità che sia interessata a svolgere in collaborazione con il Comune
3. Alla dichiarazione di cui al comma 2 dovranno essere allegati:
 - copia dell’atto costitutivo e dello statuto o l’accordo scritto tra le parti costitutivo dell’associazione da cui risultino lo scopo e l’assenza di fini di lucro
4. Non possono essere iscritti al Registro:

- gli ordini professionali di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile
 - i sindacati
 - i partiti, movimenti, comitati, circoli o gruppi ad essi assimilabili
 - le organizzazioni di categoria
5. Il Responsabile del servizio, qualora ritenga necessaria l'integrazione dei documenti, ne fa richiesta direttamente alla libera forma associativa.

Art. 3

Iscrizione e cancellazione dal Registro

1. Ogni anno, entro il 31 luglio – per le variazioni relative al primo semestre – ed entro il 31 gennaio – per quelle relative al secondo semestre – il Sindaco, con proprio decreto, provvede all'aggiornamento del Registro disponendo:
 - a) l'iscrizione di quanti abbiano presentato la dichiarazione di cui all'art. 2, comma due, nell'ultimo semestre
 - b) la cancellazione dal Registro nei casi di perdita accertata delle condizioni di cui all'art. 2, comma 1
 - c) la presa d'atto dell'intervenuta decadenza per mancata presentazione della comunicazione della conferma di iscrizione entro i termini previsti dal successivo art. 5
2. La cancellazione dal Registro ha effetto dalla data in cui si è verificata la perdita delle Condizioni stabilite dall'art. 2, comma 1, del presente regolamento

Art. 4

Ricorso

1. La domanda può essere rigettata per mancanza di requisiti e in ogni caso dovrà essere comunicato il motivo di tale determinazione negativa entro 60 giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 3, comma 1
2. Prima del rigetto, il responsabile del servizio, invita la libera forma associativa a presentare le proprie osservazioni
3. Contro il provvedimento di diniego è possibile presentare ricorso:
 - in opposizione al Sindaco, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione
 - straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199
 - al T.A.R., ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034

Art. 5

Rinnovo dell'iscrizione

1. L'iscrizione al Registro ha validità triennale dalla data del provvedimento che l'attesta

2. Ogni libera forma associativa iscritta nel Registro ha l'obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione significativa dei dati dichiarati nella dichiarazione di cui all'art. 2, comma 2
3. Entro la data di scadenza della validità dell'iscrizione (30 giugno o 31 dicembre), i soggetti iscritti nel Registro devono – a pena di decadenza – presentare espressa dichiarazione di conferma all'iscrizione. In tal caso la pregressa iscrizione è prorogata fino alla conclusione del procedimento relativo alla nuova iscrizione

Art. 6

Pubblicità del Registro

1. Il Registro resta depositato permanentemente presso la Segreteria e può essere consultato liberamente da chiunque
2. Nel Registro sono indicati:
 - a) la denominazione ovvero la ragione sociale della libera forma associativa
 - b) il legale rappresentante
 - c) la sede
 - d) l'oggetto e le finalità sociali

Art. 7

Accesso all'informazione

Ogni libera forma associativa iscritta al Registro potrà accedere agli atti e ai documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale come stabilito dallo specifico regolamento sul diritto di accesso e dalle leggi vigenti in materia

Art. 8

Norme di sostegno

1. Tutte le forme di sostegno possono essere richieste per uno o più dei seguenti casi:
 - a) patrocinio comunale
 - b) erogazione di contributi in denaro
 - c) fornitura di prestazioni e/o servizi
 - d) concessione in uso di locali, sedi, strutture, spazi (anche pubblicitari), strumenti ed attrezzature comunali
 - e) sottoscrizione da parte del Comune di quote o erogazione di un contributo per utilizzare le attività istituzionali dell'associazione
2. La concessione in uso di quanto previsto al comma 1, lettera d), è soggetta alla disciplina e alle tariffe stabilite dal Comune
3. La concessione di contributi economici e di altre forme di sostegno sono disciplinate dal vigente regolamento comunale dei contributi

Art. 9
Agevolazioni

1. Per tutte le forme associative iscritte al Registro vengono previste forme di agevolazione per lo svolgimento di iniziative di interesse sociale. In particolare:
 - a) la fruizione di appositi spazi già a disposizione del Comune per le affissioni di locandine e piccoli manifesti volti a pubblicizzare attività pubbliche proprie o in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, comunque prive di rilevanza economica
 - b) la concessione temporanea e gratuita di occupazione di piccoli spazi di suolo pubblico per attività promozionali comunque prive di rilevanza economica
 - c) l'inserimento nel calendario annuale delle manifestazioni

Art. 10
Norme finali

1. Il presente regolamento non si applica:
 - a) ai contributi individuali di assistenza sociale
 - b) ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per importi da essa definiti, erogati tramite il Comune
 - c) per gli interventi urgenti di solidarietà in caso di calamità o di particolare stato di emergenza
 - d) in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre specifiche normative. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile con tale normativa
2. Integrano il presente regolamento le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali inerenti la materia trattata e non contrastanti con la stessa

Comune di Soncino

Provincia di Cremona

Il presente regolamento:

- è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 12 del 27.02.2006, esecutiva.
- pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il 24.03.2006 per 15 giorni consecutivi,
- è entrato in vigore il 08.4.2006

Il responsabile del servizio
Bertocchi Dr.ssa Giovanna